

Ad haec perficienda eadem Sacra Congregatio de Propaganda Fide memoratum Excmum Dominum Iacobum Robertum Knox deputat, necessarias ei et opportunas tribuens facultates etiam subdelegabiles ad effectum de quo agitur, onere imposito ad eandem Sacram Congregationem quam primum remittendi authenticum exemplar actus peractae executionis.

Datum Romae, ex Aedibus Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, die 3 mensis ianuarii a. D. 1967.

G. P. Card. AGAGIANIAN, *Praefectus*

L. © S.

ffi Petrus Sigismundi, Archiep. tit. Neapolitan. in Pisidia, a *Secretis*

SACRA CONGREGATIO RITUUM

DICHIARAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELLA COSTITUZIONE SULLA SACRA LITURGIA

Da qualche tempo taluni quotidiani e rotocalchi offrono ai loro lettori notizie e riproduzioni fotografiche su cerimonie liturgiche, soprattutto celebrazioni eucaristiche, aliene dal culto cattolico, quasi inverosimili come ((cene eucaristiche familiari » celebrate in case private seguite da pranzi, Messe con riti, vesti e formulari insoliti ed arbitrari, e talora accompagnate da musiche di carattere del tutto profano e mondano, non degno d'un'azione sacra. Tutte queste manifestazioni culturali, dovute ad iniziative private, tendono fatalmente a dissacrare la liturgia, che è l'espressione più pura del culto reso a Dio dalla Chiesa.

È assolutamente fuori luogo allegare il motivo dell'aggiornamento pastorale, il quale, giova ripeterlo, si svolge nell'ordine, non nell'arbitrio. Tutto ciò non è conforme alla lettera e allo spirito della Costituzione liturgica emanata dal Concilio Vaticano II, è contrario al senso ecclesiale della liturgia e nuoce all'unità e alla dignità del Popolo di Dio.

((La varietà delle lingue — ha detto il 13 ottobre u.s. il Santo Padre

Paolo VI — e la novità dei riti, che il movimento rinnovatore introduce nella Liturgia, non devono ammettere nulla che non sia debitamente riconosciuto dall'autorità responsabile dei Vescovi e di questa Sede Apostolica, nulla che non sia degno del culto divino, nulla che sia manifestamente profano e inetto ad esprimere l'interiorità e la sacralità della preghiera, e nulla anche di così singolare ed insolito, che invece di favorire la devozione della comunità orante, la stupisca e la disturbi, e le impedisca la effusione di una sua ragionevole e legittima tradizionale religiosità ».

Mentre si deplorano i fatti sopra ricordati e la pubblicità che ad essi viene data, rivolgiamo pressante invito agli Ordinari sia locali che religiosi, perché vigilino sulla retta applicazione della Costituzione liturgica, richiamino con bontà e fermezza i promotori, anche se bene intenzionati, di tali manifestazioni e, all'occorrenza, reprimano gli abusi, impedendo ogni iniziativa che non sia autorizzata e guidata dalla sacra Gerarchia, promuovano con premura il vero rinnovamento liturgico voluto dal Concilio, affinché l'opera grandiosa di tale rinnovamento possa attuarsi senza deviazioni e possa portare quei frutti di vita cristiana, che la Chiesa da essa si attende.

Ricordiamo, inoltre, che non è lecito celebrare la Messa nelle case private, salvo i casi previsti e ben definiti dalla legislazione liturgica.

Roma, 29 Dicembre 1966.

GIACOMO Card. LBRCARO

*Presidente del «Consilium»
per l'applicazione della Costituzione
sulla Sacra Liturgia*

ARCAMO M. Card. LARRAONA

Prefetto

98 FERDINANDO ANTONELLI

*Arcivescovo tit. di Idiera,
Segretario*